COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (IV) - LAVORI PUBBLICI (VII)

VII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 MARZO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE GARLATO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (1346). 69

PRESIDENTE . . . 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 76, 77, 78, 79, 80, 82

GAVA, *Ministro del tesoro* 70, 71, 72, 73, 74 75, 76, 77, 78, 79

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione* . 70, 73, 76, 78, 79, 80

CACCIATORE 70, 71, 75, 76, 77, 81

JANNELLI 70, 71, 73, 76

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione* 70, 73, 76

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* 71, 76, 81

AMENDOLA PIETRO 71, 72, 73, 74, 75 76, 77, 78, 79, 81

PIERACCINI 72

SANZO, *Relatore per la VII Commissione* 72

GERACI 74

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 75, 80

CERVONE 78

CAIATI 78, 79

GENNAI TONIETTI ERISIA 78, 79

Votazione segreta:

PRESIDENTE 82

La seduta inizia alle 8,10.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno ».

Sono stati presentati nuovi emendamenti concordati, dopo l'ultima seduta, tra gli onorevoli relatori e il Governo che sostituiscono quelli precedentemente presentati. Cominciamo senz'altro con l'articolo 2-*bis*.

Ne do lettura:

« Per i privati, proprietari di più di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al precedente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio.

Per il ripristino dei rimanenti alloggi, i proprietari medesimi sono ammessi a fruire dei mutui previsti al successivo articolo.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del precedente articolo, il proprietario del cespite ricostruito, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, dovrà provvedere alla demolizione di quello danneggiato ed allo sgombero dei materiali. In caso di inadempienza, provvederà d'ufficio e a carico del proprietario, il comune, che si rivarrà della spesa anche con il ricavo di detti materiali ».

GAVA, *Ministro del tesoro.* Poiché si era dimenticata una ipotesi, cioè la previsione del finanziamento dei danni eccedenti il numero di tre o quattro vani per ogni alloggio, propongo di modificare il secondo periodo del primo comma nel modo seguente:

« Per il ripristino dei rimanenti alloggi o dei vani di un alloggio eccedenti il numero di quelli ammessi a contributo, i proprietari possono fruire dei mutui previsti al successivo articolo ».

È stato, infatti, osservato giustamente in questa Commissione che vi possono essere alloggi di cinque o sei vani che possono essere ammessi al finanziamento per la parte eccedente i quattro vani.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* D'accordo sulla sostanza, ma se all'onorevole ministro non dispiace, io insisterei perché si dica: « sono ammessi a fruire », e non: « possono fruire ».

CACCIATORE. A me sembra che con questo articolo aggiuntivo si venga a peggiorare l'articolo precedente; per di più, ho l'impressione che vi sia un forte contrasto fra l'articolo 2 e questo nuovo articolo. Perché volete specificare, in questo, che il contributo viene corrisposto per un solo alloggio? A me pare che, purché si resti nell'ambito del contributo di due milioni...

GAVA, *Ministro del tesoro.* Questo concetto è stato già rigettato. È stato affermato che il contributo è dato per l'alloggio che presumibilmente servirà per l'abitazione del proprietario, che naturalmente non può essere più di uno; per gli altri alloggi, dai quali il proprietario ricaverà un reddito, al concetto del contributo si sostituisce quello del finanziamento.

JANNELLI. Un poveretto il quale abbia avuto totalmente distrutti cinque quartini viene indennizzato con due milioni, per rifarsene uno solo di tre vani; un altro che sia stato meno danneggiato verrà, in tal modo, ad essere favorito rispetto al maggiore danneggiato.

PRESIDENTE. Qui è stato già affermato il criterio del contributo per un solo alloggio, tant'è vero che in conseguenza di ciò è sorta la questione del finanziamento per gli altri alloggi.

CACCIATORE. E l'avverbio: « complessivamente » all'ultimo comma dell'articolo 2, che vuol dire?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione.* Secondo l'articolo 2, il contributo è riferito alla persona e non al numero degli alloggi. Sicché, il contributo, fino all'ammontare di due milioni, verrebbe concesso in relazione ai lavori che si eseguono, fino alla concorrenza di due milioni, con riferimento al proprietario. Se, invece, si pone la limitazione — cioè il riferimento ad un solo alloggio — il contributo verrebbe dato in relazione all'ammontare della spesa dei lavori, con riferimento a quell'alloggio. E allora, trattandosi di un solo appartamento, potrebbe darsi che quel proprietario, per le riparazioni, non potesse ottenere che 3 o 400.000 lire, nel qual caso saremmo ben lontani dalla somma disposta dalla legge a favore dei proprietari, cioè fino alla concorrenza di lavori per una ipotesi massima di due milioni di lire.

Invece, sembra che sia nell'intenzione del legislatore e nello spirito della disposizione ministeriale che si voglia dare, per lavori, fino alla concorrenza di due milioni, mentre oltre tale somma ci sarebbe il finanziamento.

È chiaro?

GAVA, *Ministro del tesoro.* Sì.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione.* Allora non possiamo fare il riferimento ad un alloggio allorquando la legge parte dal concetto del riferimento al proprietario.

CACCIATORE. C'è l'avverbio: « complessivamente » il quale si riferisce sia al contributo del 90 per cento e sia a quello del 70 per cento; quindi, si riferisce a più unità immobiliari.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* Le posizioni sono troppo contrastanti. A me sembra logica l'osservazione del collega Cacciatore, ma desidererei che il ministro Gava chiarisse la questione.

GAVA, *Ministro del tesoro.* A parte il significato letterale dell'avverbio: « complessivamente » che, secondo me, in questo caso sta per « al massimo », a me pare che noi stiamo facendo qualche passo indietro, perché avevamo già accolto il concetto fondamentale che il contributo va dato all'alloggio che deve servire da abitazione al proprietario, contributo che è della misura del 90 per cento, se l'alloggio da ricostruire ha fino a 3 vani, e della misura del 70 per cento se ha più di tre vani, qualunque sia il numero dei vani.

Viceversa, se il proprietario, oltre all'alloggio che si presume destinato alla sua abitazione, deve ricostruire altri alloggi da dare in fitto, allora al concetto del contributo si sostituisce quello del finanziamento.

Questi principî fondamentali sono stati accolti in modo preciso dalla Commissione; ora a noi resta solo da adeguare il testo della legge a detti principî.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici.* Esatto. Questo è il concetto della legge. Resti ben chiaro che il Governo non può dare più di due milioni ad ogni proprietario, intesi come contributo ad un solo alloggio, e cioè nei limiti dei danni arrecati all'alloggio che si presume costituisca la sua abitazione.

JANNELLI. Io credo che qui nessuno si faccia illusioni nel senso che leggi riguardanti avvenimenti come quelli di cui ci occupiamo possano accontentare tutti. Bisogna, perciò, cercare di non fare più scontenti di quanto non sia strettamente necessario. Allora, se voi date due milioni ad un disgraziato che ha perduto, mettiamo, dieci « quartini », totalmente distrutti, e due milioni ad uno che ha avuto i suoi cinque « quartini » appena inondati, voi commettete una ingiustizia. E ciò non sarà giudicato favorevolmente a Salerno, dove si dirà che avete voluto favorire i meno colpiti, ecc. Io mi richiamo anche agli amici dei settori di fronte: questa non è una soluzione che ci avvantaggia nell'opinione della cittadinanza perché si dirà che abbiamo fatto leggi incongrue.

CACCIATORE. Ad esempio: un proprietario di dieci alloggi ha riportato un danno di un milione ad alloggio, complessivamente dieci milioni di danni. Approvando questa clausola si da solo la possibilità di riparare un alloggio. Perché gli altri non debbono essere riparati ?

GAVA, *Ministro del tesoro.* Ma sì che possono essere riparati, solo che invece di contributo, il resto verrà dato sotto forma di finanziamento.

CACCIATORE. Ma non si può tornare indietro. Volete aggiungere delle modifiche, fatelo pure, ma noi voteremo contro. E non so se anche come tecnica legislativa ciò che state per fare sia del tutto ortodosso. Comunque, l'articolo 2 già approvato non può essere modificato.

GAVA, *Ministro del tesoro.* Quando si procede all'approvazione di una legge bisogna seguire un criterio obiettivo di discriminazione; altrimenti, si va avanti troppo empiricamente e si creano quelle forme di ingiustizia cui ha fatto cenno dianzi l'onorevole Jannelli.

Noi abbiamo seguito questo criterio: contributo, per i casi meritevoli di un intervento massimo da parte dello Stato; per tutto il resto, cioè per quei danni a proprietà che producono reddito, finanziamento. Se manteniamo fermo questo criterio in tutte le nostre decisioni, esso ci potrà guidare a fare delle leggi razionali, altrimenti i nostri provvedimenti saranno privi di qualsiasi base logica. L'onorevole Cacciatore ha fatto il caso di dieci alloggi distrutti o danneggiati; io vorrei fare il caso di dieci alloggi che siano stati danneggiati per la somma complessiva di due milioni. È mai possibile dare completamente i due milioni per la riparazione di dieci alloggi (con reintegro totale, quindi, del danno subìto) ad uno, mentre ad un altro che aveva, per esempio, una sola abitazione e ha avuto distrutto un fabbricato di sei, sette vani diamo la stessa cifra ?

Quando ci si allontana dal criterio direttivo fondamentale, vengono fuori queste sperequazioni che non possono essere accolte. Ecco perché ci conviene seguire il criterio dell'unità di alloggio ammesso a contributo, distinguendo gli alloggi che producono redditi da quelli ad uso di abitazione propria.

AMENDOLA PIETRO. Qui si sta facendo una discussione che non è ammissibile in quanto ormai si è votato il testo dell'articolo 2, onde non è possibile votare cose in contrasto con quanto è stato già votato dalle nostre Commissioni. Effettivamente, si è discusso varie volte sull'argomento e l'onorevole Gava ha portato quel criterio che però non è stato fermato nel testo che abbiamo votato. Comunque, le cose dette dall'onorevole Jannelli non hanno nessun fondamento perché la volta scorsa ci eravamo battuti proprio in quel senso, allo scopo di far sì che coloro che avevano avuto danni maggiori avessero un contributo più alto. Queste proposte furono rigettate e rimase stabilito quanto stabilito dal testo originario governativo il quale non fa che riprendere, del resto, il testo di legge per l'alluvione della Calabria. Ora io dico che la legge sulla Calabria contrasta assolutamente con questo nuovo criterio che si vuole introdurre. Infatti, quando si dice: « il contributo di cui al comma precedente, non potrà superare la somma di due milioni per ogni proprietario », si dice cosa contraria a quanto sostiene l'onorevole Gava; altrimenti non ci sarebbe nessuna ragione di far riferimento al proprietario anziché all'alloggio.

Pertanto, è opportuno che l'onorevole Gava corregga il suo emendamento in modo da allinearlo alla legislazione vigente: non si può adesso votare su cose già votate.

PRESIDENTE. Preclusione formale, non mi pare che ci sia nel senso che la discussione che è seguita a quella votazione ha portato a precisare questo concetto, tanto è vero che i relatori si sono riservati di stilare gli emendamenti che traducano questo concetto.

GAVA, *Ministro del tesoro.* È vero che questo disegno di legge che sta per uscire ad opera delle Commissioni riunite, è diverso dalla legge per la Calabria, ma è diverso per una richiesta esplicita e pressante delle due Commissioni riunite, in considerazione della specialità e della gravità del fenomeno accaduto a Salerno. Si è detto che a differenza di quanto è accaduto nel Polesine e in Calabria, Salerno ha subìto la distruzione di grandi fabbricati. Pertanto, si è dovuto provvedere oltre al contributo (unica provvidenza prevista per il Polesine e per la Calabria) anche al congegno del finanziamento. Il quale congegno si deve, però, adottare alla speciale situazione edilizia della città di Salerno; onde si è detto che lo Stato avrebbe dovuto fare ulteriori sacrifici al fine di promuovere questi finanziamenti.

Il ministro del tesoro ha accettato questa obiettiva impostazione e ha compreso che non si poteva adattare in tutto e per tutto la legge della Calabria alla città di Salerno. Abbiamo detto, perciò: lasciamo il contributo per la abitazione (così come è stato per la Calabria) e provvediamo a congegnare un finanziamento per il resto, per quei fabbricati, cioè, distrutti o danneggiati che producevano un reddito ai loro proprietari.

Da questo punto di vista la legge sul Salernitano è superiore a quella sulla Calabria. Peraltro, noi non vogliamo tornare indietro su ciò che si è votato, anche se esiste l'avverbio: « complessivamente ». È una questione di interpretazione e la Commissione ha la facoltà di darne il giusto significato. Ha voluto la Commissione dire che si debbono dare due milioni al proprietario che abbia più alloggi, una parte dei quali sia in affitto, o ha voluto dire qualche cosa di diverso? È, come dicevo, una questione di interpretazione. Secondo le decisioni e l'atteggiamento dei relatori, ritengo che la Commissione abbia voluto dire: « non si può dare al massimo che due milioni ad un proprietario per un solo alloggio; per il resto bisogna provvedere col sistema dei finanziamenti ».

Adesso che abbiamo concordato tutti quanti gli emendamenti in relazione a questo concetto fondamentale, che è stato accettato da parte delle Commissioni, si è ritenuto di chiarire questo punto e si è fatta una particolare aggiunta. La approverà, non la approverà la Commissione?

Ciò è cosa che attiene al suo potere sovrano.

PIERACCINI. Io intervengo adesso, un po' fuori dalla questione. Ma mi sembra che così come è stato approvato l'articolo 2, consentirebbe soltanto di dare due milioni, escludendo il mutuo. La parte che bisognerebbe aggiungere riguarda le ultime tre righe del primo comma e cioè il ripristino degli altri alloggi. Si potrebbero cancellare queste parole e dire, ad esempio: « il contributo di cui al presente articolo, non potrà superare la somma di due milioni per ogni privato proprietario ». Infatti, ciò che a voi interessa è che ogni proprietario abbia al massimo due milioni in contanti.

PRESIDENTE. Onorevole Pieraccini, un chiarimento si rende necessario: dalla discussione fatta nell'ultima seduta, le Commissioni riunite hanno convenuto di limitare il contributo ad un solo alloggio e di fare tutto il resto attraverso mutui. In base a questa, non dico deliberazione, ma concezione sono stati incaricati i relatori assieme al Governo di stilare questo emendamento.

PIERACCINI. Allora debbo dire che hanno ragione coloro che affacciono certe perplessità in quanto a me che in un certo senso vengo dal di fuori, la lettura del testo non dice affatto che si tratta di un alloggio.

GAVA, *Ministro del tesoro.* L'aggiunta è stata proposta appunto per completare il concetto.

PIERACCINI. Allora si tratta di un concetto limitativo che ha il valore di una modifica vera e propria.

PRESIDENTE. Qui risolleviamo una questione già chiarita nella riunione precedente, e noi non possiamo tornare indietro su una decisione già adottata. Io non riscontro una preclusione formale per il fatto che esiste quell'avverbio « complessivamente », che è soltanto da interpretarsi. E l'interpretazione sarà data attraverso la votazione di questo articolo.

SANZO, *Relatore per la VII Commissione.* Per lealtà, debbo confermare la dichiarazione del ministro Gava. È stato tassativamente stabilito che il riferimento è fatto ad un solo alloggio.

GAVA, *Ministro del tesoro.* Confermo ancora una volta che « complessivamente » ha il significato di « al massimo ».

AMENDOLA PIETRO. Speriamo che non sia interpretato diversamente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2-*bis* del seguente tenore:

« Per i privati, proprietari di più di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al pre-

sente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio ».

(*È approvato*).

AMENDOLA PIETRO. Faremo presente alla Presidenza della Camera che si è votato su qualcosa su cui si era già deliberato.

PRESIDENTE. Do lettura del secondo comma:

« Per il ripristino dei rimanenti alloggi o dei vani di un alloggio eccedente il numero di quelli ammessi a contributo, i proprietari medesimi possono fruire dei mutui previsti al successivo articolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

AMENDOLA PIETRO. Prima di passare al terzo comma, desidero ribadire la nostra posizione contraria al comma stesso, in quanto che la disposizione in esso contenuta è un aggravio per i proprietari. Pensate un po' ai proprietari di Marina di Vietri, i quali dovranno, magari, trasferirsi altrove! Pensate alle difficoltà che essi incontreranno, pensate alle spese non indifferenti che dovranno sopportare per procurarsi i suoli! E oltre a tutto ciò vogliamo anche imporre loro di provvedere alla demolizione del fabbricato e allo sgombero dei materiali! Io penso che potremmo fare a meno di imporre loro questo nuovo onere.

DE MARTINO CARMINE. *Relatore per la IV Commissione.* Mi pare, però, che essi possono anche non farlo. Non mi sembra obbligatorio se, in caso di inadempienze, vi provvederà il comune! Se non s'include questa disposizione, continueremo per decenni a far mostra di ruderi! Io ho la paternità di questo articolo e ritengo che esso sia utile per l'igiene della zona. Vorrei pregare l'onorevole Amendola di non insistere nel suo atteggiamento.

GAVA, *Ministro del tesoro.* Io ritengo che il comune abbia sempre potere di ordinanza.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione.* La norma è opportuna anche per ragioni di urbanistica. Però qui è detto che il comune si rivarrà, a carico del proprietario, anche con il ricavo dei materiali. Quell'« anche » pone una limitazione, nel senso che se il ricavo non sarà sufficiente rimarrà il debito del proprietario. E allora io proporrei di togliere la parola « anche » di modo che il comune possa rivalersi della spesa soltanto col ricavo della vendita del materiale.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* Sono d'accordo.

JANNELLI. Vi sono dei casi in cui la demolizione e la rimozione dei materiali non sono necessari, perché in quei luoghi non si dovrà ricostruire: esempio, Molina di Vietri. E allora perché imporre la demolizione e lo sgombero dei materiali? Io proporrei di aggiungere, dopo le parole: « dovrà provvedere », le parole: « se indispensabile ».

GAVA, *Ministro del tesoro.* Il comune ha il potere di ordinanza, e quindi vedrà il comune stesso se la demolizione e lo sgombero saranno necessari.

Secondo me, sarebbe opportuno richiamarsi al diritto comune e non ripetere in questa legge disposizioni già esistenti.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione.* Io non sono di questa opinione. Se noi lasciamo questo comma, il comune potrà, sì, procedere a demolizione, ma dovrà rifarsi solo entro determinati limiti — e cioè col ricavo del materiale — se, invece, non stabiliamo nulla di particolare, il comune emetterà ordinanza di sgombero e il proprietario sarà obbligato ad eseguirla.

A mio modo di vedere, questa norma contiene una disposizione che, mentre va a vantaggio del proprietario, può contribuire ad accelerare la sistemazione urbanistica.

GAVA, *Ministro del tesoro.* Allora bisognerà introdurre il concetto espresso dall'onorevole Jannelli, altrimenti la norma, così come è, imporrà l'obbligo di sgombero anche là dove non è necessario. Secondo me, basta inserire le parole: « su ordinanza del comune ».

PRESIDENTE. In base ai rilievi fatti, il terzo comma potrebbe suonare nei seguenti termini:

« Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del precedente articolo, il proprietario del cespite ricostruito, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, provvederà, su ordinanza del comune, alla demolizione di quello danneggiato ed allo sgombero dei materiali. In caso di inadempienza, provvederà d'ufficio e a carico del proprietario, il comune, che si rivarrà della spesa con il ricavo di detti materiali ».

Lo pongo in votazione, nel testo ora letto.

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto del seguente tenore:

« Per i privati, proprietari di più di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al precedente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio.

Per il ripristino dei rimanenti alloggi o dei vani di un alloggio eccedenti il numero di quelli ammessi a contributo, i proprietari possono fruire dei mutui previsti al successivo articolo.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del precedente articolo il proprietario del cespite ricostruito, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, provvederà, su ordinanza del comune, alla demolizione di quello danneggiato ed allo sgombero dei materiali. In caso di inadempienza, provvederà d'ufficio e a carico del proprietario il comune che si rivarrà della spesa con il ricavo di detti materiali ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 2-*ter*.

Ne do lettura.

«Per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'alluvione, gli Istituti esercenti il credito fondiario possono concedere mutui in cartelle il cui netto ricavo copra la metà della spesa riconosciuta ammissibile nel caso di fabbricati non fruenti di contributo statale, o la metà della spesa che rimane a carico del danneggiato, nell'ipotesi di fabbricato ammesso a contributo. Tali mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore ai 25 anni, e ad un tasso non eccedente il 7 per cento, comprensivo di provvigione e spese accessorie.

L'altra metà della spesa sarà mutuata, per il tramite degli Istituti medesimi, dal Tesoro dello Stato, attingendo all'apposito fondo di un miliardo di lire, di cui all'articolo 17 della presente legge. Le condizioni e modalità relative a questi ultimi mutui, anche per le iscrizioni ipotecarie e per il rimborso, saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli Istituti di credito suddetti. Le convenzioni saranno approvate con decreti del Ministro del tesoro.

L'ipoteca, che gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi anche per conto del Tesoro, ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra preesistente sull'immobile danneggiato o distrutto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli altri fabbricati urbani che non godano delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ».

GERACI. Vorrei sapere se il diritto al mutuo si può vendere.

PRESIDENTE. C'è la delega al comune, su cui ritorneremo più oltre.

AMENDOLA PIETRO. Debbo fare alcune osservazioni. Innanzitutto desidero rilevare come dalla dizione del primo comma si porti, in definitiva, acqua al mulino della tesi che abbiamo già sostenuto a proposito dell'articolo 2 perché vi si parla di fabbricati ammessi a contributo e non si parla di alloggi. Comunque, noi siamo piuttosto scettici su quella che sarà l'efficacia operante di questo articolo 2-*ter* proprio perché per altre esperienze i colleghi sanno come ogni qual volta ci siamo trovati di fronte a questi « possono » c'è stata una sollevazione generale nel senso che proprio per quella autonomia che il Ministero rivendica ad ogni pie' sospinto nei riguardi degli istituti di credito, questa possibilità rimane soltanto una possibilità astratta. È vero che esiste una garanzia dello Stato per un altro cinquanta per cento, però per l'altro cinquanta per cento evidentemente l'istituto di credito pretenderà la garanzia del mutuante. Si parla di ipoteche, ma a volte non basta. In ogni modo significherebbe metterci per una strada intricata di pratiche, carte, documenti, una *via Crucis* che non sappiamo quanto durerà prima che questi alluvionati possano avere il mutuo desiderato, tanto più che ci sono non soltanto i grandi danni ma anche distruzioni minori per cui il contributo statale è inadeguato e non sempre questi danneggiati hanno tempo, pazienza e denaro necessari per svolgere tutte queste pratiche.

D'altronde, un'altra cosa ancora non capisco. Se lo Stato è venuto in questa generosa determinazione di sborsare questo miliardo (anche se nella relazione degli onorevoli De Martino e Sanzo si parla di 7 miliardi, soltanto per il capitolo: danno ai fabbricati), tanto valeva che invece di anticipare un miliardo a questi istituti di credito, con tutte le difficoltà cui ho già accennato, avesse raddoppiato lo sforzo e avesse dato questi due miliardi all'istituto indicato dall'onorevole De Martino in modo che l'istituto stesso avrebbe non certo « potuto » ma « dovuto » senz'altro procedere a queste operazioni di mutuo, con la certezza che i mutui si sarebbero fatti a breve scadenza. Io mi domando altresì: quali sono questi istituti di credito con cui il Ministero del tesoro ha stretto questa convenzione? Abbiamo notizia di accordi verbali, di impegni verso il ministro...

GAVA, *Ministro del tesoro*. L'ho dichiarato due volte e mi dispiace che l'onorevole Amendola non abbia fatto attenzione: si tratta del Banco di Napoli e della Banca nazionale del lavoro.

AMENDOLA PIETRO. Per la verità non mi rendo conto della convenienza del Banco di Napoli a fare queste operazioni.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ma si tratta della Sezione autonoma fondiaria del Banco di Napoli!

AMENDOLA PIETRO. Rispetto a quelle che sono le impostazioni programmatiche del Banco di Napoli, di cui pure la Sezione autonoma del credito fondiario fa parte, non so che convenienza esso abbia a distrarre questi fondi per investirli in questo settore; e tutto ciò mi lascia molto perplesso. A meno che in questa convenzione che il Ministero del tesoro andrà a stipulare non ci sia una contropartita a favore dell'istituto. Finché il ministro sarà in carica questi impegni saranno certamenti rispettati ma qualora egli non dovesse essere più in carica detti impegni possono anche non essere più rispettati.

Inoltre, gli industriali che siano contemporaneamente proprietari di fabbricati adibiti alla propria industria debbono beneficiare soltanto della legge 13 febbraio 1952, n. 50, o possono essere ammessi a questi ulteriori beneficî?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ciò è stato deciso dalla Commissione. Se ritorniamo sempre sulle cose già dette non la finiremo più.

CACCIATORE. Faccio soltanto una brevissima osservazione a proposito del tasso del 7 per cento che mi sembra eccessivo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Desidero dare un chiarimento all'onorevole Cacciatore il quale potrebbe avere ragione in via di fatto; ed era, anzi, questo il difetto della precedente proposta dei relatori la quale prevedeva gli interessi del 7 per cento non in base a denaro dato dal Ministero del tesoro ma in base ad emissione di cartelle. Il Ministero del tesoro si rese conto che il tasso del 7 per cento era molto forte e perciò ha escogitato il congegno del 50 per cento a carico dell'istituto di credito fondiario e il 50 per cento a carico dello Stato che non richiederà interessi del 7 per cento ma interessi assai minori che andranno a riversarsi su quelli del 7 per cento percepiti dagli istituti di credito di modo che il massimo degli interessi sarà intorno al 5-5,30 per cento. Questa è la ragione che ha spinto il Tesoro ad intervenire con la metà per sgravare il tasso di interessi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*ter*.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 2-*quater*. Ne do lettura.

« I beneficî previsti dalla presente legge per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Qualora l'edificio o parte di esso, danneggiato o distrutto, fosse stato adibito all'esercizio di attività industriali, commerciali o artigiane e risultasse in proprietà a persona diversa da quella esercente le attività stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per il ripristino dell'edificio, o di parte di esso, nei confronti del proprietario; mentre per i danni verificatisi alle attività industriali, commerciali o artigiane si applicano i beneficî della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, in favore dei loro titolari ».

Poiché non vi sono osservazioni od emendamento, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

C'è, ora, l'articolo 8, che abbiamo lasciato in sospeso.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 8 può essere posto in votazione nella sua stesura originaria.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 8:

« Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto o contratto deve, secondo i casi, o contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge, ovvero essere integrato da una attestazione in tal senso – da citarsi nelle premesse – dell'Amministrazione predetta quando la medesima non intervenga nella formazione dell'atto ».

Non essendovi osservazioni od emendament, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 9-*bis*. Ne do lettura:

« I proprietari di fabbricati urbani o di parte di essi adibiti ad abitazione, siti nel ter-

ritorio del comune di Salerno, distrutti o danneggiati e che, giusta attestazione dell'ufficio del Genio civile, da rilasciarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, non li possano ricostruire o riparare in sito, possono delegare irrevocabilmente il comune di Salerno a provvedere, per loro conto:

a) a tutto quanto occorre per la ricostruzione del cespite danneggiato o distrutto, anche in complessi edilizi unitari;

b) a riscuotere i contributi statali;

c) a stipulare i mutui previsti dall'articolo 2-*ter* ».

CACCIATORE. Prima che sia messo in votazione vorrei chiedere che sia incluso il comune di Cava dei Tirreni, che ha un'attrezzatura tecnica idonea a fronteggiare i lavori.

PRESIDENTE. Sarà fatto in sede di coordinamento, perché la proposta è stato già accolta nella precedente seduta, a proposito dell'articolo 9.

CACCIATORE. Non potremmo autorizzare, poi, anche l'Istituto per le case popolari? C'è il comune di Vietri, dove esistono le maggiori distruzioni, c'è il comune di Maiori, dove è andato distrutto metà paese, e questi comuni non hanno possibilità proprie...

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Mi scusi l'onorevole Cacciatore, ma io penso, ad esempio, che al comune di Vietri, il quale si trova e metà strada fra Salerno e Cava, potrebbe da noi avere la autorizzazione a rivolgersi ad uno di quei due comuni, per i quali abbiano riconosciuto l'idoneità ad assumere quei lavori.

GAVA, *Ministro del tesoro*. I comuni non possono agire fuori del loro territorio.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Allora per il comune di Vietri si potrebbe dare l'incarico all'Istituto per le case popolari.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Penso che l'incarico possa esser dato, in linea principale, ai comuni e, in difetto di questi, all'Istituto per le case popolari.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Allora si può parlare genericamente di comuni.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. È pericoloso parlare genericamente di comuni. Non vorrei che qualche comune avesse la presunzione di sapere e potere fare. Chi potrebbe, in tal caso, assumersi la responsabilità di dire a quel comune che non è in grado di fare quei lavori?

Io insisto sul concetto che la facoltà sia data ai soli comuni di Salerno e Cava dei Tirreni; per gli altri comuni, si può autorizzare l'Istituto per le case popolari. Questi altri comuni del resto non sono che quattro: Vietri, Maiori, Minori e Tramonti.

PRESIDENTE. Allora si può aggiungere questo comma:

« Per i comuni di Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti, la delega e le facoltà di cui al precedente comma possono essere attribuite all'Istituto autonomo delle case popolari di Salerno ».

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Non si potrebbe creare un consorzio dei comuni sinistrati?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non è opportuno.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 9-*bis*, potrebbe suonare nei seguenti termini:

« I proprietari di fabbricati urbani o di parte di essi adibiti ad abitazione, siti nel territorio dei comuni di Salerno o di Cava dei Tirreni, distrutti o danneggiati e che, giusta attestazione dell'ufficio del Genio civile da rilasciarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, non li possano ricostruire o riparare in sito, possono delegare irrevocabilmente i comuni predetti a provvedere per loro conto:

a) a tutto quanto occorre per la ricostruzione del cespite danneggiato o distrutto, anche in complessi edilizi unitari;

b) a riscuotere i contributi statali;

c) a stipulare i mutui previsti dal precedente articolo 2-*ter*.

Per i comuni di Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti, la delega e le facoltà di cui al comma precedente possono essere attribuite all'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno ».

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Tengo a dichiarare quanto è nelle intenzioni mie e del collega Sanzo, e cioè dei proponenti di questo articolo, il quale ha come scopo principale quello di bruciare le tappe. La delega che il sinistrato fa deve risultare della massima semplicità e non incontrare intralci burocratici; il comune deve avere subito la facoltà di iniziare le pratiche per ottenere i mutui e quindi dare inizio alla costruzione: insomma, costruzione ed operazione per i mutui dovranno andare di pari passo.

AMENDOLA PIETRO. Siamo d'accordo.

JANNELLI. Esatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9-*bis*, nel testo di cui ho ora dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 11-*bis*. Ne do lettura:

« Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, elevato a lire 5.350.000.000 con l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 5.550.000.000.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge citato al comma precedente, aumentato a lire 2 miliardi giusta l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è elevato a lire 2.024.000.000 ».

AMENDOLA PIETRO. Nelle intenzioni dei relatori, i 500 milioni dovevano aggiungersi alle provvidenze già disposte dalla legge...

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ma essi non sapevano che avevamo 300 milioni di fondi; inoltre, ci sono i rientri dei finanziamenti.

AMENDOLA PIETRO. E i 24 milioni che cosa sono?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sono il contributo sull'interesse per fare in modo che i finanziamenti siano press'a poco gratuiti. Essi corrispondono al 3 per cento capitalizzato di 500 milioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*bis*, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 11-*ter*. Ne do lettura:

« Per provvedere ai mutui previsti dal secondo comma dell'articolo 2-*ter* è autorizzata la spesa di lire un miliardo che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 milioni nel l'esercizio 1954-55, di lire 500 milioni in quello 1955-56 e di lire 300 milioni in quello 1956-57 ».

CACCIATORE. I sinistrati saranno costretti a fare le corse per avere il mutuo nel primo esercizio. Duecento milioni finiscono presto.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ma anche l'esercizio finanziario è presto chiuso. E poi, frattanto che la legge si metterà in moto, un altro po' di tempo passerà.

CACCIATORE. Trattandosi di un prestito, lo Stato non potrebbe fare uno sforzo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Anche trattandosi di un prestito, c'è sempre, necessariamente, il limite della possibilità di copertura. Noi siamo arrivati a stento al miliardo, che è stato proprio il massimo consentitoci. Abbiamo anche fatto in modo da non arrestare il corso dei lavori, perché si può dire che disponiamo quasi subito di 700 milioni.

CACCIATORE. Un danneggiato deve attendere che finisca una aliquota per aspirare al prestito, mentre le banche possono anticipare senz'altro le loro quote per i lavori, sicure che immediatamente dopo verrà il finanziamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*ter*.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 7 miliardi, di cui:

1°) lire 1 miliardo per interventi di pronto soccorso;

2°) lire 900 milioni per il ripristino delle strade statali;

3°) lire 5.100 milioni per gli altri interventi.

La spesa complessiva di 7 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, rispettivamente, in ragione di lire 2.000 milioni, lire 3.700 milioni e lire 1.300 milioni, della quale lire 400 milioni e lire 500 milioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per gli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli ».

I relatori, d'accordo con il Governo, propongono il seguente nuovo testo:

« Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di lire 8.776 milioni, di cui:

1°) lire un miliardo per interventi di pronto soccorso;

2°) lire 900 milioni per il ripristino delle strade statali;

3°) lire 6.876 milioni per gli altri interventi.

La spesa complessiva di lire 8.776 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, rispettivamente, in ragione di lire 1.576 milioni, lire 3.200 milioni e lire 4.000 milioni, delle quali lire 250 milioni, lire 500 milioni e lire 150 milioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici».

AMENDOLA PIETRO. Questi 8 miliardi e 766 milioni naturalmente, non sono comprensivi di quel miliardo di cui ha parlato prima l'onorevole Gava. Ma io mi domando come siamo arrivati a questa cifra, dato che si era partiti da 5 miliardi?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Con il prolungamento dell'addizionale.

AMENDOLA PIETRO. Il ministro dei lavori pubblici aveva detto che dopo nuove perizie e accertamenti dei danni la somma era risultata aumentata da 7 miliardi a 10 miliardi. Perché adesso si hanno questi 8 miliardi e 766 milioni.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Chiarisco la questione della differenza tra i 7 miliardi e i 12 miliardi che avevamo chiesto. Un miliardo viene detratto per la costruzione dell'ospedale che trova il finanziamento in altri capitoli; c'è poi un altro miliardo che si sottrae per via dell'intervento dei due istituti finanziatori. L'ulteriore differenza è data, in parte, dai fondi per il commercio e l'industria e, per il resto, è rappresentata dai maggiori accertamenti dei danni, fatti contemporaneamente dal Ministero, da me e dal collega onorevole Sanzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Amendola ha presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma, primo periodo, tendente ad aggiungere dopo le parole. « Ministero dei lavori pubblici », le altre: « per gli esercizi finanziari 1954-57 ».

AMENDOLA PIETRO. Il Ministero dei lavori pubblici ha dichiarato più volte che qualora, nel corso dell'applicazione della legge, fossero risultate nuove esigenze, maggiori di quelle preventivate e, quindi, le somme stanziate fossero risultate inadeguate, esso si sarebbe fatto carico di proporre al Parlamento le ulteriori spese necessarie. Aggiungendo il mio emendamento si toglie l'idea di un finanziamento chiuso e si lascia la porta aperta per proporre eventualmente nuove e maggiori spese.

CERVONE. Prima dell'articolo 12 si deve risolvere il problema trattato dall'articolo 12-*ter* circa il finanziamento previsto per l'ospedale di Salerno che fa carico sul bilancio 1954-55 del Ministero dei lavori pubblici, in quanto i fondi messi a disposizione dall'articolo suddetto sono stati già impegnati dal Ministero dei lavori pubblici. In tal senso interrogo il ministro competente per sapere se, di conseguenza, il finanziamento dell'ospedale è stato previsto su determinati fondi e se c'è la possibilità di garantire i mutui per la costruzione di detto ospedale. Se non c'è la possibilità di finanziare l'ospedale, credo che dovremmo rifarci al punto terzo dell'articolo 12.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Debbo dichiarare (e non so se mi perdonerà il ministro dei lavori pubblici) che il Ministero del tesoro non si sarebbe mai permesso di attingere ad un fondo impegnato. Se ci si è riferiti al fondo di cui all'articolo 12-*ter*, ciò vuol dire che si sa che vi è una proclamazione in corso non tradotta in impegno.

CERVONE. Già, ma ci sono pure gli impegni morali. L'importante è che non si abbiano battute di arresto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Amendola.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel nuovo testo proposto dai relatori, prima letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12-*bis*. Ne do lettura:

« L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Salerno è autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino all'ammontare di un miliardo di lire per completare il fabbisogno occorrente per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero di quella città.

Sui mutui previsti dal presente articolo lo Stato corrisponderà il contributo costante annuo del 5 per cento per 35 anni».

CAIATI. Ritengo che sia opportuno togliere la parola: « altri », perché la Cassa depositi e prestiti non è un istituto di previdenza.

PRESIDENTE. È giusto.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Perché si parla di completare il fabbisogno occorrente?

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Perché gli ospedali di Sa-

lerno dispongono già di un piccolo fondo e inoltre hanno la possibilità di cedere a condizioni vantaggiose i locali che attualmente posseggono, in quanto si trovano proprio nel centro della città.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Fate bene i conti, perché per un ospedale occorrono due milioni e mezzo per ogni letto. Ora, se volete costruire un ospedale con mille letti, alla somma che ricavereste dal mutuo dovreste aggiungere altri due miliardi circa. Io parlo per esperienza. Potrete raggiungere quella cifra?

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. No.

GAVA, *Ministro del tesoro*. La onorevole Gennai Tonietti si riferisce alla cifra necessaria per tutta l'attrezzatura, il che non rientra nella competenza di questa legge.

CAIATI. Vorrei prospettare l'opportunità di sopprimere anche le parole: « e con gli Istituti di previdenza », per una ragione molto evidente. Se mettiamo quell'ipotesi subordinata, la Cassa depositi e prestiti potrebbe anche rifiutarsi di concedere il mutuo, visto che a ciò possono provvedere altri istituti di previdenza, mentre noi abbiamo incluso la disposizione, con la garanzia e il contributo dello Stato, proprio perché l'ospedale di Salerno abbia la possibilità di ottenere il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti.

GAVA, *Ministro del tesoro*. D'accordo.

AMENDOLA PIETRO. Dichiaro che voterò a favore di questo articolo, il quale viene in parte a sodisfare una vecchia aspirazione della cittadinanza salernitana, cioè la costruzione di un nuovo e più ricettivo ospedale. Debbo, tuttavia, fare qualche osservazione.

Debbo, innanzitutto, rilevare come il ministro del tesoro abbia fatto marcia indietro rispetto a quanto ebbe a dichiarare in una precedente seduta, allorché invogliò l'onorevole De Martino a presentare un'apposita proposta di legge; comunque, meglio l'uovo oggi che la gallina domani.

In secondo luogo, debbo rilevare la contradizione del ministro per il tesoro e del ministro per l'agricoltura con l'atteggiamento assunto nei riguardi di nostre proposte circa un eventuale vincolo del bilancio per gli esercizi a venire per le opere idrauliche nelle case per i senza tetto. Allora fu detto che questa era una materia discrezionale della pubblica amministrazione e non si poteva invadere quel campo. Qui lo abbiamo invaso, e molto più in profondità.

Infine, in contradizione con l'atteggiamento assunto quando per la prima volta fu avanzata la richiesta che sta a cuore a tutti noi, fu detto che si trattava di materia del tutto estranea alla legge e che quindi non poteva esservi inclusa.

Sono lieto di queste contradizioni, ma ho ritenuto di rilevarle.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non v'è alcuna contradizione nel nostro atteggiamento. C'è stato soltanto la volontà di anticipare i tempi. Quando l'onorevole De Martino ebbe a dirmi che aveva pronta un'apposita legge per l'ospedale di Salerno, gli feci rilevare che, avendo ormai accettato i concetti fondamentali della legge organica del 1949, nulla poteva vietarci di inserire nel disegno di legge in esame anche la proposta riguardante l'ospedale, in modo da approvarla più rapidamente, e fui proprio io a dettare la formulazione dell'articolo.

Quanto alla prassi contradittoria circa la determinazione delle opere, le dirò che abbiamo dovuto prevedere con apposita disposizione la costruzione dell'ospedale di Salerno, per proporre l'iniziativa dei fondi necessari al compimento dell'opera. E ciò perché non volevamo che si gravasse sul fondo esistente presso il Ministero dei lavori pubblici per gli ospedali del mezzogiorno d'Italia. Abbiamo dovuto prevedere l'inclusione della norma, al fine di permettere che si faccia rapidamente, gravando il bilancio dello Stato di altri 40 milioni, poiché, come mi era stato detto in precedenza dal ministro dei lavori pubblici, per l'ospedale di Salerno vi era un contributo annuo di soli 10 milioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12-*bis*.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 12-*ter*. Ne do lettura:

« All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo si provvede a carico del limite d'impegno previsto dall'articolo 6, n. 4, lettera *f*) della legge 31 luglio 1954, n. 629 che ha appprovato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55 ».

Questo articolo dovrà essere riveduto in sede di coordinamento. Se non vi sono osservazioni, così può restar stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Con questa riserva, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 12-*quater*. Ne do lettura.

«Sono mantenute in vigore fino al 31 marzo 1957 le disposizioni del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella seduta iniziale di questo dibattito, ho espresso il mio parere di massima contrario ad una proroga notevole dell'addizionale, per gli effetti negativi che avrebbe potuto avere sulla politica di riordinamento degli enti collettivi promossa dalla legge del 1954. Tuttavia, limitandosi ora la richiesta concreta ad una proroga alquanto limitata io non sono contrario in principio. Rimane stabilito però che, contrariamente alla affermazione fatta in altra seduta e cioè che nel nostro paese quando si introduce una imposta non la si toglie più, questa è la prima e l'ultima proroga cui il Ministero delle finanze può aderire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12-*quater*.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13, ultimo del disegno di legge. Ne do lettura nel nuovo testo proposto dai relatori d'accordo con il Governo:

«All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'addizionale sulle imposte dirette disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213, e prorogata come al precedente articolo 21.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Consentitemi, onorevoli colleghi, che, a conclusione di una così elaborata ed approfondita disamina, al termine di una discussione così ampia che ha apportato ad una legge di solidarietà nazionale ogni possibile miglioramento, senza peraltro perdere di vista la invalicabile realtà del limite costituita dai mezzi disponibili, io rivolga una parola di profonda gratitudine, a nome delle popolazioni salernitane, al Presidente del Consiglio onorevole Scelba, al ministro dei lavori pubblici onorevole Romita, al ministro del tesoro onorevole Gava, al ministro delle finanze onorevole Tremelloni, all'alto commissario aggiunto alla sanità onorevole De Maria, ai sottosegretari onorevoli Bisori, Russo, Colombo, Castelli ed Arcaini, ai Presidenti delle Commissioni onorevoli Garlato e Castelli Avolio. Essi sono venuti incontro alle richieste avanzate ed agli emendamenti proposti con uno spirito di ampia comprensione, senza irrigidirsi in posizione negative ma accettando, con larga condiscendenza, anche taluni principî ai quali si erano in un primo tempo opposti. Ciò prova abbondantemente come sia stato fecondo, sereno, questo nostro dibattito, nel quale ciascuno ha tenuto di mira unicamente la finalità da raggiungere, senza pregiudiziali riserve.

E consentitemi ancora di ringraziare il collega relatore, onorevole Vito Sanzo che ha sposato la causa del Salernitano con cuore di calabrese.

I risultati conseguiti — e che si concretano nel fitto succedersi di modificazioni al testo originario — fanno di questa, se non una legge perfetta, perché niente è tale a questo mondo, certamente una buona e giusta legge, mercé la quale sarà possibile non soltanto provvedere al ripristino dei danni, ad allontanare con opere di cautelativa prevenzione la minaccia di ulteriori sinistri, ma dare anche l'avvio alla sicura rinascita delle zone così tragicamente sconvolte la notte sul 26 ottobre 1954.

L'atmosfera di collaborazione costruttiva, entro cui questa legge è stata discussa, ha reso possibile a me ed al collega onorevole Sanzo, relatori di maggioranza — e cioè sostenitori per antonomasia di un testo legislativo presentato dal Governo — di contemperare al loro dovere tradizionale la volontà e la responsabilità di rendersi, invece, promotori di iniziative tendenti a notevolmente modificare il testo originario; ed in tale loro eccezionale proposito, invece di urtare contro la resistenza a oltranza del Governo, hanno trovato piuttosto ragionevole arrendevolezza sui problemi concreti.

Debbo anche ricordare la collaborazione degli organi responsabili del mio gruppo e del mio partito, i quali hanno permesso e facilitato ai relatori un compito che si presentava né lieve né facile e che, in coscienza, può giudicarsi assolto nei limiti di quelle possibilità cui ho fatto cenno.

La elaborazione di tutti gli emendamenti — per cui in obbedienza ai vostri deliberati, io e il collega Sanzo abbiamo dovuto prendere accordi con i ministeri competenti e con gli uffici di essi — ha offerto il modo di com-

piere una personale esperienza che ritengo doveroso portare a vostra ufficiale conoscenza. Il collega Sanzo ed io abbiamo potuto cioè constatare come, nei gangli più sensibili e vitali della macchina burocratica — dove una letteratura piuttosto abbondante ripete l'abusato luogo comune di rigidità di criteri formalistici che inceppano il più spedito funzionamento del potere esecutivo — esistono invece funzionari di altissima capacità e di provata esperienza, come il dottor Guglielmo Pepe, direttore dell'ufficio legislativo al gabinetto del ministro onorevole Romita, il dottor Francesco Cuccia, direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici e il dottor Giuseppe Caccia, ispettore generale dell'ispettorato generale del bilancio al Ministero del tesoro. Questi funzionari, assieme ad altri, fanno onore alla burocrazia italiana per la saggezza e la intelligenza ed anche per il senso pratico con cui affrontano e risolvono il difficile problema di non allentare i cordoni della borsa e di non chiuderli peraltro negativamente di fronte all'urgenza di pressanti e giustificate richieste.

Ma i sodisfacenti risultati cui siamo pervenuti con il testo modificato — e che saranno maggiormente apprezzati allorquando la legge entrerà nella sua fase esecutiva, ed il ritmo delle opere di ricostruzione sarà intenso, e l'impegno dei ricostruttori sarà alacre — sono essenzialmente dovuti alla consapevole collaborazione di tutti gli onorevoli colleghi delle due Commissioni, i quali hanno dimostrato, con la loro sempre unanime presenza e la loro partecipazione attiva ai lavori, una solidarietà che conforta anche per il significato che trascende la circostanza.

Allorquando, infatti, una sciagura si abbatte su di un lembo della patria, tutti gli italiani, senza distinzione di parte, si ritrovano uniti, in una nobilissima gara di fraternità nazionale, umana e cristiana.

Nella luce di questo sentimento, la legge recante provvidenze straordinarie per le zone alluvionate del Salernitano costituisce, pertanto, il risultato di un'opera concorde alla quale ciascuno di noi — Governo e Parlamento — ha portato la sua pietra, e cioè il proprio contributo di buona volontà.

CACCIATORE. Noi, del gruppo socialista, siamo completamente insodisfatti di questa legge e rivolgiamo un ringraziamento soltanto al popolo italiano che pagherà e agli stessi sinistrati i quali attraverso le imposte indirette pagheranno anche loro. In ogni modo, votiamo a favore perché sia al più presto, anche se parzialmente, iniziata la ricostruzione e anche perché le modifiche apportate al testo originario sono dovute ai nostri interventi e alle nostre proteste.

AMENDOLA PIETRO. A nome dei commissari comunisti, dichiaro che anche noi voteremo a favore del disegno di legge, anche se, in tutta coscienza, non riteniamo affatto che esso sia il migliore possibile, come ha affermato l'onorevole Carmine De Martino, tenuto conto degli invalicabili limiti del bilancio dello Stato.

È una legge molto inferiore alle promesse largamente elargite dagli autorevoli personaggi ai quali l'onorevole Carmine De Martino ha creduto di rivolgere un ringraziamento così solenne.

La legge è molto al di sotto delle speranze e delle aspettative delle popolazioni dei comuni alluvionati, e soprattutto di quelle dei sinistrati.

Comunque, noi voteremo questa legge.

D'altronde, abbiamo più volte dichiarato che non è dipeso da noi se vi è stato un ritardo, e sensibile, nell'approvazione di questo disegno di legge; e siamo felici che, benché la legge stessa sia largamente imperfetta e manchevole, finalmente si possano iniziare i lavori di ricostruzione.

Comunque, noi ci facciamo interpreti dei sentimenti di malcontento e di protesta degli alluvionati, i quali certamente non potranno sentirsi paghi dei contentini con i quali, finalmente, al termine di questa lunga discussione, il Governo ha creduto di appagarli; contentini dei quali alcuni, come abbiamo già detto, risulteranno indubbiamente di scarsa efficacia.

Nel farci interpreti di questi sentimenti di malcontento e di protesta, prendiamo impegno di farci promotori, di volta in volta che la legge, nella sua pratica applicazione, mostrerà ancora più apertamente le sue lacune e le sue insufficienze, di opportune provvidenze legislative che valgano a colmare appunto le deficienze e le lacune.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici.* Io ringrazio i relatori delle cortesi parole e mi farò interprete presso l'onorevole Scelba di quanto essi hanno voluto dire. Ringrazio, inoltre, le Commissioni per il contributo che esse hanno dato al perfezionamento di questa legge. Il Governo agirà immediatamente. Non posso, però, lasciar cadere nel vuoto le proteste delle minoranze. Questa legge è la migliore tra quelle finora approvate e segnatamente migliore rispetto a quelle per il Polesine e per la Calabria. Questa legge non è

insufficiente perché — l'ha confermato poco fa il ministro per il tesoro — essa risiede tutta nell'articolo 1, il quale consente di risolvere problemi che altrimenti non sarebbero stati forse mai risolti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge di cui abbiamo testé terminato l'esame.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge.

« Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1346).

Presenti e votanti	64
Maggioranza	33
Voti favorevoli	61
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IV Commissione: Albarello, Amendola Pietro, Andò, Angioy, Belotti, Berzanti, Bigi, Cacciatore, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, De Martino Francesco, Faletra, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Jannelli, Malvestiti, Marotta, Pella, Pieraccini, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Salizzoni, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Per la VII Commissione: Angelino Paolo, Baglioni, Basile Guido, Bernardinetti, Bontade Margherita, Caiati, Cavazzini, Cervellati, Cervone, Curcio, De Capua, Di Leo, Floreanini Gisella, Garlato, Giacone, Grezzi, Guariento, Longoni, Magno, Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Messinetti, Pacati, Pignatone, Polano, Sanzo, Spataro, Veronesi e Villani.

È in congedo:

Per la VII Commissione Bianchi Chieco Maria.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE ff
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI